MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

DG DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"***,** convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l'articolo 18, comma 1, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione *"…omissis…nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione* [*ex* articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236], *nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione…omissis…"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante "*Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione*" e la successiva direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2024, n. 26, recante "*Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Direttiva concernente la regolamentazione e la gestione della fase transitoria*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 24 aprile 2024, al n. 1193, con il quale è stato conferito, al dott. Vincenzo Caridi, l'incarico di Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025, al n. 87, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Manuela Gaetani l'incarico di direttore della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025–2027*" e, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 22 gennaio 2025, n. 1, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2025 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 marzo 2025, n. 29, con il quale sono stati individuati gli Uffici dirigenziali di livello non generale nell'ambito delle Direzioni Generali e dei Dipartimenti;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e, in particolare, l'articolo 41, comma 5-*bis*, il quale dispone che, per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che tale indennità sia riconosciuta entro il limite complessivo di spesa di € 117.200.000,00 per l'anno 2021, € 132.600.000,00 per l'anno 2022, € 40.700.000,00 per l'anno 2023 ed € 30.400.000,00 per l'anno 2024 e, per gli accordi stipulati dal 1°gennaio 2022, di € 80.400.000,00 per l'anno 2022, € 219.600.000,00 per l'anno 2023, € 264.200.000,00 per l'anno 2024, € 173.600.000,00 per l'anno 2025 ed € 68.400.000,00 per l'anno 2026;

VISTO, altresì, l'articolo 41, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale dispone che, per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dai commi 5 e 5-*bis* del medesimo decreto legislativo, è consentita una riduzione oraria la cui media non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione e che i benefici di cui al comma 3 dello stesso decreto legislativo e del medesimo comma 7 siano riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di € 15.700.000,00 per l'anno 2019, di € 31.800.000,00 per l'anno 2020, di € 101.000.000,00 per l'anno 2021, di € 256.600.000,00 per l'anno 2022, di € 469.000.000,00 per l'anno 2023 e di € 317.100.000,00 per l'anno 2024;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'articolo 39, comma 1, il quale, modificando il limite delle unità lavorative previste dall'articolo 41, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevede, conseguentemente, che i limiti di spesa di cui ai commi 5-*bis* e 7 del medesimo articolo 41 siano incrementati, rispettivamente, di € 35.000.000,00 per l'anno 2021, € 91.000.000,00 per l'anno 2022 ed € 50.500.000,00 per l'anno 2023, e di € 66.700.000,00 per l'anno 2021 ed € 134.500.000,00 per l'anno 2022;

PRESO ATTO della nota prot. n. 23513 dell'11 novembre 2024, con cui l'INPS ha chiesto il rimborso degli oneri rilevati nel periodo 1° gennaio 2024 - 31 ottobre 2024 per il finanziamento degli interventi *ex* articolo 41, commi 5-*bis* e 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, quantificati, rispettivamente, in € 67.168.900,00 e in € 68.360.000,00;

VISTI gli ordini di pagare ad impegno contemporaneo del 28 novembre 2024, n. 580 e n. 581, con i quali è stata corrisposta all'INPS, a titolo di rimborso delle risorse richieste con la nota di cui al precedente capoverso, la somma complessiva di € 135.528.900,00;

PRESO ATTO della nota prot. n. 20367 del 25 settembre 2025, con cui l'INPS ha chiesto il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate nel corso dell'anno 2024, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 41, commi 5-*bis* e 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, date dalla differenza tra l'onere sostenuto e quanto già percepito, quantificate, rispettivamente, in € 61.281.288,32 sul capitolo INPS 8E1203628 e in € 3.144.447,86 sul capitolo INPS 8E1203620;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento dell'importo complessivo di € 64.425.736,18, in favore dell'INPS, ai sensi della normativa sopra richiamata

D E C R E T A

Articolo 1

Per quanto esposto nelle premesse, viene disposto l'impegno e il contestuale trasferimento in favore dell'INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale – dell'importo di € 64.425.736,18 (euro sessantaquattromilioniquattrocentoventicinquemilasettecentotrentasei/18), a copertura degli oneri sostenuti dall'Istituto previdenziale al 31 dicembre 2024, ai sensi della normativa sopra richiamata.

Articolo 2

La spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto grava sul capitolo 2230 – Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito – sulle risorse di provenienza dell'esercizio finanziario 2022 (PG 06).

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE
Manuela Gaetani

Il dirigente
Anna Bellobuono

FG/ES

Firmato digitalmente da
GAETANI MANUELA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".